



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 432

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 35 DEL 26-06-2018

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Ricorso nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo - Magistratura del Lavoro n° 79/2016. Liquidazione incarico legale all'Avv. Pietro Marano.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO:

- che con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time il Sig. B.L. veniva assunto a far data dal 01.07.2005 dalla ditta Vibrata Lavoro Soc. Coop. a r.l.;
- che la citata ditta, nel frattempo messa in liquidazione – interpellata dal Consorzio Intercoop Coop. Soc. per la fornitura di manodopera presso l'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto – metteva a disposizione il lavoratore, odierno ricorrente, per l'espletamento delle lavorazioni richieste;
- che in data 23.08.2005, durante l'orario di lavoro, presso il deposito attrezzi dell'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto, sito presso l'ex scuola agraria in Civitella del Tronto c.da Santa Maria, si verificava un incidente in cui rimaneva coinvolto il Sig. B.L.;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. N. 353 del 12.11.2013, depositato in cancelleria il 04.12.2013, notificato in data 08.01.2014, presentato dall'Avv. Stefano Di Filippo, in nome e per conto del Sig. B.L., e assunto agli atti dell'Ente al prot. n. 283 del 09.01.2014;

DATO ATTO che il ricorso di cui al punto precedente era rivolto a:

- accertare e dichiarare la responsabilità solidale degli odierni resistenti in ordine alla causazione dell'evento per i motivi e le ragioni tutte esposte in narrativa;
- e per l'effetto, condannare gli stessi, solidalmente tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento per i danni subiti dal Sig. B.L., patrimoniali e non, della somma che si

quantifica in € 27.136,39 (ventisettemilacentotrentasei/39), o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dalla data dell'occorso al di del soddisfo;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio, con determinazione n. RG 80 del 12.02.2014, affidava l'incarico legale per la resistenza nel giudizio di primo grado all'Avv. Pietro Marano, con studio legale in Vico della Fonte – 64100 Teramo;

VISTA la sentenza del Tribunale di Teramo – Magistratura del Lavoro n. 79/2016 del 11.02.2016, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1925 del 22.02.2016, con cui il Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso del Sig. B.L. dichiarando la responsabilità solidale del Comune di Civitella del Tronto e della Cooperativa Vibrata Lavoro in ordine all'infortunio del ricorrente e, contestualmente, condannava le parti resistenti al risarcimento del danno quantificato in euro 33.927,23 e delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00;

CONSIDERATO che l'Avv. Pietro Marano, con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7076 del 30.06.2016, consigliava all'Amministrazione comunale di costituirsi nel giudizio di appello evidenziando lacune nella sentenza di cui sopra e, contestualmente, l'infondatezza della domanda del ricorrente sotto i seguenti aspetti:

- a) in via preliminare – litisconsorzio necessario – integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con la somministratrice del lavoratore interinale Consorzio Intercoop Coop Soc. non disposta dal Giudice, nonostante ritualmente richiesta; decisione non motivata;
- b) nel merito delle risultanze dell'istruttoria espletata, la domanda antagonista risulta infondata: l'istruttoria espletata ha evidenziato, innanzitutto, che la lamentata carenza di materiale (cinghie) atto ad imbracare e trasportare il pannello caduto a causa dell'imperizia del ricorrente non sussiste: i testi escussi, compreso il teste di parte ricorrente, interrogati sui capitoli di cui al ricorso, hanno riferito che queste erano regolarmente a disposizione dei lavoratori in buon numero;
- c) in punto di diritto – infondatezza della domanda in relazione alla lamentata carenza di formazione del lavoratore da ritenersi esclusivamente in capo al Consorzio Intercoop, somministratore del lavoratore interinale alla s.c. Vibrata Lavoro;
- d) in via gradata – in punto di fatto - responsabilità esclusiva o concorsualità del lavoratore nella causazione del sinistro e del danno;
- e) sul quantum debeatur – nel merito – sovradimensionamento della richiesta risarcitoria; carenza di qualsiasi conteggio atto a definire la somma liquidata;

CONSIDERATO, altresì, che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 102 del 05.07.2016, immediatamente esecutiva, autorizzava il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello e, contestualmente, demandava al Responsabile dell'Area Affari Legali al fine di affidare l'incarico per il ricorso in parola all'Avv. Pietro Marano in ragione della sua competenza in merito, sviluppata attraverso il ruolo di difensore dell'Ente nel procedimento in premessa;

PRESO ATTO che l'interessato, interpellato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico in questione applicando i parametri minimi stabiliti con Decreto Ministeriale 55/2014;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio n. RG 401 del 07/07/2016 con la quale si affidava l'incarico legale per la costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo – Magistratura del Lavoro n. 79/2016 del 11.02.2016 all'Avv. Pietro Marano, con studio legale in Via della Fonte 1 – 64100 Teramo nonché si assumeva impegno di spesa di € 7.788,79 comprensiva di IVA, c.a.p. ed al lordo della ritenuta di acconto, con imputazione sul capitolo 138 del bilancio 2016;

VISTA la fattura dell'Avv. Pietro Marano n. 13E17 del 14 maggio 2018, dell'importo di € 7.788,79, relativa all'onorario e spese causa secondo grado B.L./Comune Civitella - Corte Appello L'Aquila sez. lavoro – Ruolo 574/16 RG - sentenza n. 65/18 RS;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “*Nuovo Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento Amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

- 1) **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
- 2) **di liquidare** la Fattura “Pietro Marano” n. 13E17 del 14/05/2018, acquisita al Prot. dell'Ente n. 4372 e dell'importo di € 7.788,79 (settemilasettecentottantotto/79), comprensiva di IVA, c.a.p. ed al lordo della ritenuta di acconto, per onorario e spese causa secondo grado B.L./Comune Civitella - Corte Appello L'Aquila sez. lavoro – Ruolo 574/16 RG - sentenza n. 65/18 RS;
- 3) **di accreditare** la somma di € 5.287,81, al netto di IVA e Ritenuta d'acconto, a favore dell'Avv. Pietro Marano, IBAN: IT590 03475 01605 CC0010403274;
- 4) **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti atti;

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)